SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1989, n. 351.

Sostituzione del comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale concernente la compilazione e la custodia dei verbali relativi a decisioni di collegi giudicanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto l'art. 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 1989;

Visto il conforme parere in data 24 ottobre 1989 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 125 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto qui pubblicato.

«Art. 125 *(Forme dei provvedimenti del giudice)* 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. *Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.*

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente».

89G0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1989.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 32, che aumenta il ruolo organico della magistratura di complessive quattrocentosessanta unità, delle quali trecentoventinove per l'anno 1989, centocinque per l'anno 1990 e ventisei per l'anno 1991;

Vista la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989;

Visti l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1989, n. 261, che aumenta il ruolo organico della magistratura di cinquecentocinquanta unità e la tabella *B* allegata al decreto-legge stesso;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1989, n. 246, che istituisce la corte di appello di Reggio Calabria;

Visto l'art. 2, comma 3, della suddetta legge 1989, n. 246, con il quale vengono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge 1989, n. 246, che, tra l'altro, aumenta l'organico della magistratura di quarantadue unità, assegnandole agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella *A* allegata alla legge stessa;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *B* allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1989, n. 261, relativa al ruolo organico della magistratura, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, è modificata, per le parti concernenti le corti di appello di Catanzaro e Reggio Calabria, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1989

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1989
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 32

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	532
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.415
Uditori giudiziari	350
	8.409 (*)

(*) La dotazione organica complessiva comprende anche centocinque unità e ventisei unità disponibili, rispettivamente, nell'anno 1990 e nell'anno 1991, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
(Omissis).						
Catanzaro.	1	5	18	1	1	5
Reggio Calabria	1	4	14	1	1	3

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*

VASSALLI

89A4982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1989.

Distribuzione delle duecentotrentuno unità residue delle cinquecento unità portate in aumento nel ruolo organico della magistratura dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1989, n. 261.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1989, n. 261, che aumenta il ruolo organico della magistratura di cinquecentocinquanta unità;

Esaminate le esigenze degli uffici giudiziari determinate dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura che ha espresso il proprio parere nella seduta del 20 luglio 1989;

Ritenuto di condividere detto parere per le procedure della Repubblica presso i tribunali, per le preture circondariali e la pretura di Caserta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 232 del 1988, occorre provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, all'aumento delle piante organiche dei magistrati, attingendo al contingente in aumento di cinquecentocinquanta unità;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989 sono state ripartite tra gli uffici giudiziari trecentodiciannove unità e che, pertanto, occorre distribuire le residue duecentotrentuno unità;

Considerato, con riferimento alle osservazioni contenute nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, che sia per le corti di appello e per le procedure generali presso le corti di appello sia per tribunali si potrà successivamente provvedere ad integrare le relative piante organiche mediante la distribuzione di tutte o di parte delle centocinque unità portate in aumento, per l'anno 1990, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32, alla luce delle rispettive esigenze quali emergeranno a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

Ritenuto, tuttavia, in relazione ad alcune corti di appello e procure generali della Repubblica presso le corti di appello, di provvedere ai potenziamenti di organico per le esigenze determinate dal nuovo codice di procedura penale, in considerazione dell'aumentato carico di lavoro derivato a tali uffici dalla modifica delle competenze di cui alla legge 31 luglio 1984, n. 400;

Ritenuto, altresì, in relazione ai tribunali ordinari, di potenziare quegli uffici i cui organici risultano sottodimensionati rispetto ai carichi di lavoro;

Ritenuto, infine, in relazione agli uffici di sorveglianza, di provvedere nei confronti di quelli che presentano particolari esigenze, riferite alla popolazione carceraria;

Viste le tabelle *A*, *B*, e *C*, e successive variazioni, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero, addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture circondariali ed alla pretura di Caserta;

Vista la tabella *A*, e successive variazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B*, e *C*, e successive variazioni, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture circondariali ed alla pretura di Caserta, e la tabella *A*, e successive variazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa ai magistrati addetti agli uffici di sorveglianza, sono modificate in aumento, per la parte concernente gli uffici elencati nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1989

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1989
Registro n. 48, Giustizia, foglio n. 341

TABELLA

	Presidenti di sezione	Consiglieri
Corti di appello di:		
Bari	1	2
Bologna	—	2
Brescia	—	2
Cagliari	—	2
Catania	—	1
Genova	—	2
Lecce	—	2
Milano	2	5
Napoli	2	5
Palermo	1	3
Reggio Calabria	—	2
Roma	2	4
Salerno	—	2
Torino	2	5
Trieste	—	1

	Sostituti procuratori
Procure generali della Repubblica presso le corti di appello di:	
Bari	1
Brescia	1
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Catania	1
Firenze	1
Genova	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	3
Napoli	1
Palermo	2
Potenza	1
Reggio Calabria	1
Roma	1
Salerno	1
Torino	2
Trento	1
Trieste	1
Venezia	1

Tribunali di:	Presidenti di sezione	Giudici
Alessandria	—	1
Asti	1	—
Brescia	—	1
Brindisi	1	3
Cagliari	—	1
Civitavecchia	—	1
Foggia	—	3
Grosseto	—	1
L'Aquila	—	1
Lecce	—	3
Lucera	—	1
Locri	1	1
Novara	—	2
Palermo	2	6
Palmi	—	2
Pordenone	—	1
Reggio Calabria	—	3
Roma	1	3
Salerno	—	2
S. M. Capua Vetere	—	1
Taranto	1	3
Tempio Pausania	1	1
Torino	—	1
Udine	—	1
Verbania	—	1

Procure della Repubblica presso i tribunali di:	Procuratori aggiunti	Sostituti
Aosta	—	1
Bari	—	1
Brindisi	—	1
Catania	—	1
Lecce	—	1
Napoli	1	2
Palermo	—	3
Reggio Calabria	—	1
Salerno	—	3
S. M. Capua Vetere	—	2
Taranto	—	1
Torino	1	1
Trento	—	1

Uffici di sorveglianza di:	Magistrati di tribunale
Agrigento	1
Ancona	1
Avellino	1
Bari	1
Bologna	1
Brescia	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Catania	1
Catanzaro	1
Cosenza	1
Firenze	1
Genova	1
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	2
Napoli	2
Nuoro	1
Palermo	1
Perugia	1
Pescara	1
Potenza	1
Reggio Calabria	1
Roma	4
Salerno	1
S. M. Capua Vetere	1
Torino	1
Trieste	1
Venezia	1

Preture di:	Consiglieri pretori	Pretori
Agrigento	1	—
Alessandria	—	1
Arezzo	—	1
Asti	—	1
Avellino	1	—
Bari	—	1
Bologna	—	1
Brescia	—	1
Brindisi	—	1
Caserta	—	1
Catania	—	1
Catanzaro	1	—
Civitavecchia		1
Cosenza	1	—
Firenze	—	1
Foggia	1	—
Genova	—	1
L'Aquila	—	2
Lecce	1	—
Locri	—	1
Marsala	1	—
Napoli	—	3
Novara	—	1
Padova	1	—
Palermo	—	1
Palmi	—	1
Pordenone	—	1
Potenza	—	2
Reggio Calabria	1	—
Roma	—	7
Salerno	—	1
Sassari	1	—
Taranto	1	—
Torino	—	1
Trani	1	—
Trapani	—	1
Treviso	—	1
Udine	—	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

89A4983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1989.

Attribuzione agli uffici giudiziari di trecentodiciannove posti di magistrato dei cinquecentocinquanta portati in aumento dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1989, n. 261.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1989, n. 261, che aumenta il ruolo organico della magistratura di cinquecentocinquanta unità;

Esaminate le esigenze degli uffici giudiziari determmaie dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura che ha espresso il proprio parere nella seduta del 20 luglio 1989;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni e successive variazioni;

Viste le tabelle *B* e *C*, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture circondariali, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ampliare le piante organiche dei magistrati di alcuni tribunali per i minorenni, di alcune procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, di alcune procure della Repubblica presso i tribunali indicati nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, nonché quelle delle procure della Repubblica presso le preture circondariali, per complessive trecentodiciannove unità;

Ritenuto di condividere il parere del Consiglio superiore della magistratura in relazione a tutti gli uffici sopra indicati, escluse le procure della Repubblica presso le preture circondariali di Bolzano, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Salerno e Venezia;

Ritenuto, invece, con riferimento alle sopraindicate procure della Repubblica, di dovere, soltanto in parziale accoglimento del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, apportare aumenti che mantengono il rapporto fra magistrati giudicanti e requirenti di poco superiore all'indice tre, in quanto il carico di lavoro delle corrispondenti preture non giustifica ulteriori aumenti;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *A*, allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni e successive variazioni, le tabelle *B* e *C*, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali e alle preture circondariali, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, sono modificate in aumento, per la parte concernente gli uffici elencati nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1989

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1989
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 328

... Locri

TABELLA

	Giudici
Tribunali per i minorenni di:	
Ancona	1
Bari	1
Caltanissetta	2
Campobasso	2
Catania	2
Catanzaro	1
Firenze	1
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	2
Milano	2
Napoli	2
Palermo	2
Perugia	2
Potenza	2
Reggio Calabria	2
Roma	2
Salerno	1
Torino	1
Trento	2

	Sostituti procuratori
Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di:	
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Catania	2
Catanzaro	1
Firenze	1
Genova	1
Messina	1
Milano	1
Napoli	1
Palermo	2
Reggio Calabria	1
Roma	1
Salerno	1
Torino	1
Trieste	1

Procure della Repubblica presso i tribunali di:	Sostituti procuratori
Acqui Terme	1
Alba	1
Avezzano	1
Biella	1
Busto Arsizio	1
Caltagirone	1
Casale Monferrato	1
Cassino	1
Castrovillari	1
Chiavari	1
Crotone	1
Fermo	1
Lagonegro	1
Lamezia Terme	1
Lanciano	1
Lanusei	1
Larino	1
Lecco	1
Locri	1
Lodi	1
Lucera	1
Marsala	1
Melfi	1
Modica	1
Mondovì	1
Nicosia	1
Orvieto	1
Palmi	1
Pinerolo	1
Prato	1
Rimini	1
Rossano	1
Rovereto	1
Sala Consilina	1
Saluzzo	1
Sanremo	1
Sciacca	1
Spoleto	1
Sulmona	1
Tempio Pausania	1
Termini Imerese	1
Tolmezzo	1
Tortona	1
Vallo della Lucania	1
Vasto	1
Velletri	1
Verbania	1
Vibo Valentia	1
Vigevano	1
Voghera	1

Procure della Repubblica presso le preture circondariali di:	Procuratori aggiunti	Sostituti procuratori
Agrigento	—	2
Alessandria	—	2
Ancona	—	1
Aosta	—	2
Arezzo	—	1
Ascoli Piceno	—	1
Asti	—	1
Avellino	—	2
Bari	—	5
Belluno	—	1
Benevento	—	2
Bergamo	—	3
Bologna	—	5
Bolzano	—	1
Brescia	—	3
Brindisi	—	2
Cagliari	—	2
Caltanissetta	—	1
Campobasso	—	2
Catania	—	7
Catanzaro	—	1
Chieti	—	1
Como	—	1
Cosenza	—	1
Cremona	—	2
Cuneo	—	1
Enna	—	1
Ferrara	—	1
Firenze	—	5
Foggia	—	4
Forlì	—	2
Frosinone	—	1
Genova	—	5
Gorizia	—	1
Grosseto	—	2
Imperia	—	1
Isernia	—	1
L'Aquila	—	1
La Spezia	—	1
Latina	—	1
Lecce	—	4
Livorno	—	1
Lucca	—	1
Macerata	—	1
Mantova	—	2
Massa	—	1
Matera	—	1
Messina	—	1
Milano	—	12
Modena	—	2
Monza	—	2
Napoli	1	14
Novara	—	2
Nuoro	—	1
Oristano	—	1
Padova	—	3
Palermo	—	3
Parma	—	1
Pavia	—	1
Perugia	—	1
Pesaro	—	2
Pescara	—	1
Piacenza	—	1
Pisa	—	1
Pistoia	—	2
Pordenone	—	1
Potenza	—	2
Ragusa	—	1
Ravenna	—	2
Reggio Calabria	—	3
Reggio Emilia	—	2
Rieti	—	1
Roma	—	15
Rovigo	—	1
Salerno	—	3

	Procuratori aggiunti	Sostituti procuratori
S. M. Capua Vetere	—	2
Sassari	—	1
Savona	—	2
Siena	—	1
Siracusa	—	2
Sondrio	—	1
Taranto	—	3
Teramo	—	1
Terni	—	1
Torino	—	10
Trani	—	2
Trapani	—	2
Trento	—	2
Treviso	—	2
Trieste	—	1
Udine	—	1
Varese	—	2
Venezia	—	3
Vercelli	—	1
Verona	—	4
Vicenza	—	1
Viterbo	—	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

89A4984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1989.

Istituzione del posto di magistrato di cassazione nella pianta organica del tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria e modificazione del ruolo organico del personale della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 26 luglio 1975, n. 354 e 12 gennaio 1977 n. 1;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, tra l'altro, ha istituito i tribunali di sorveglianza in ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello, conferendo le funzioni di presidente dei suddetti tribunali a magistrati di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte di appello, a magistrati di appello;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1989, n. 246, che ha istituito la corte di appello di Reggio Calabria;

Ritenuto che, per effetto di tale normativa, le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria debbono essere conferite a un magistrato di cassazione e che ciò implica l'aumento della dotazione organica dei magistrati di cassazione di una unità con contestuale riduzione della dotazione organica dei magistrati di appello e di tribunale, onde occorre modificare la pianta organica dell'ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria nonché le dotazioni organiche delle singole qualifiche nell'ambito del ruolo generale del personale della magistratura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, e successive variazioni, è modificata, per quanto concerne l'ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria, dalla tabella *A*, allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989 è sostituita dalla tabella *B*, allegata al presente decreto, vistata dal *Ministro* proponente.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1989

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1989
Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 340

TABELLA *A*

MAGISTRATI ADDETTI AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

SEDI	UFFICI DI SORVEGLIANZA		
	Magistrati di cassazione	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale
(Omissis).			
Reggio Calabria	1	—	1

Visto, *Il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	533
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.414
Uditori giudiziari	350
	8.409 (*)

(*) La dotazione organica complessiva comprende anche centocinque unità e ventisei unità disponibili, rispettivamente, nell'anno 1990 e nell'anno 1991, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

89A4985

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 1989, n. 352.

Regolamento recante disposizioni di attuazione per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al titolo II del decreto-legge stesso per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione d'imposta;

Visto il secondo periodo del comma 8-*ter* del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, il quale prevede che con il decreto ministeriale di cui al precedente alinea sono emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo;

Visto il terzo periodo del comma 8-*ter* del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, il quale stabilisce, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nei cui confronti non trovi applicazione il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti da apposito decreto ministeriale, le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 anche in difformità delle rimanenze finali al 31 dicembre 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 80/89 Gab. sez. III 1207/89 espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989, reso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1989;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e che, anche a seguito di opzione, passano al regime ordinario di determinazione del reddito ovvero a quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono osservare le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. I ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni che sono state registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel corso del quadriennio 1985-1988, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel quadriennio stesso, concorrono a formare il reddito degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, ancorché siano imputabili, in base alle regole del regime ordinario, all'anno 1989 e successivi.

3. I costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* ad *f)* dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, inerenti ai ricavi e alle plusvalenze derivanti da operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel quadriennio 1985-1988 ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel quadriennio stesso, non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1989 e successivi, ancorché la competenza, in base alle regole del regime ordinario, si verifichi in detti anni.

4. I costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* ad *f)* dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, inerenti ai ricavi derivanti da operazioni che sono state in parte registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel quadriennio 1985-1988, ed in parte nell'anno 1989 e successivi, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel predetto quadriennio e in parte nell'anno 1989 e successivi, sono deducibili, nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1989 e successivi, nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi e l'ammontare complessivo dei ricavi stessi. Tale criterio si applica anche quando i costi suindicati ineriscono ai ricavi imputabili, in base alle regole del regime ordinario, al quadriennio 1985-1988, la cui registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel suddetto quadriennio e in parte nell'anno 1989 e successivi.

5. I costi indicati alle lettere da *a)* ad *f)* del comma 9, dell'art. 2 del decreto-legge n. 853 del 1984 che non hanno concorso a formare il reddito degli anni 1985, 1986, 1987, 1988, in quanto ad essi non imputabili secondo i criteri dell'art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 853 del 1984, sono deducibili nell'anno 1989 o in quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o l'erogazione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini.

6. Le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, in corso di esecuzione a detta data concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 in misura corrispondente all'ammontare dei costi diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* ad *f)* del comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge n. 853 del 1984, ad esse inerenti. Le esistenze iniziali delle predette opere, forniture e servizi, per i cui corrispettivi sono stati effettuati acconti o anticipazioni registrati o che avrebbero dovuto essere registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero percepiti, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, nel quadriennio 1985-1988, vanno assunte al netto dei costi di cui alle lettere da *a)* ad *f)* del comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge n. 854.

7. Gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, e che, in alternativa ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, valutano le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del medesimo testo unico devono, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, annotare, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il valore delle predette esistenze iniziali, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresì i criteri seguiti per la loro valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.

Art. 2.

1. I soggetti che si sono avvalsi della disciplina di cui all'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi e che, anche a seguito di opzione, passano al regime ordinario di determinazione del reddito ovvero a quello previsto dall'art. 79 del predetto testo unico, devono osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo precedente ad esclusione di quelle di cui ai commi 5 e 7.

Art. 3.

1. I soggetti che si sono avvalsi nell'anno 1988 del regime ordinario di determinazione del reddito o che si avvalgono di detto regime per i periodi d'imposta successivi, e che passano al regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi devono osservare le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Il fondo nel quale è stato accantonato, ai sensi del comma 3, lettera *b)*, dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, concorre a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime previsto dall'art. 80 del testo unico medesimo

3. Il fondo di ammortamento anticipato di cui all'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito del periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime di cui al successivo art. 80 del medesimo testo unico, nella misura in cui risulta iscritto alla chiusura del periodo di imposta precedente.

4. I fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime di cui all'art. 80 del testo unico medesimo.

Art. 4.

1. Per i soggetti che si sono avvalsi della disciplina prevista dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi e che passano al regime di cui al successivo art. 80, gli accantonamenti di cui all'art. 70 del predetto testo unico concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime stesso.

Art. 5.

1. Agli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel 1988 del regime ordinario di determinazione del reddito o che si avvalgono di detto regime per i periodi d'imposta successivi, e che passano al regime previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, si applica la disposizione del comma 2 del precedente art. 3.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo gli accantonamenti ai fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi non concorrono a formare il reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime di cui all'art. 79, del predetto testo unico a condizione che risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto a fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta; tuttavia le spese e le perdite che si verificano nei periodi d'imposta in cui il reddito si determina a norma dell'art. 79 del testo unico, sono deducibili per la parte che eccede i predetti accantonamenti.

Art. 6.

1. Per gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 853 del 1984, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'art. 50, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, le spese indicate alle lettere da *a)* a *c)* del predetto comma 10 sostenute o erogate nel quadriennio 1985-1988 sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene la registrazione, escluse quelle i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, nonché quelle che, pur non essendo deducibili in base al criterio della registrazione di cui all'art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 853 del 1984, sono state dedotte per cassa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 settembre 1989

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1989
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 13, comma 8-*ter*, del D.L. n. 69/1989 è il seguente: «8-*ter*. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso decreto sono altresì emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 anche in difformità dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione può essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non può eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte».

— Il comma 6 dell'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, prevede che: «Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo».

— Il D.L. n. 853/1984 reca: «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria».

— L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come sostituito dall'art. 8 del D.L. n. 69/1989, è così formulato:

«Art. 80 (*Imprese minime*). — 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 67 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività 50 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.

3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.

4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79 e le annotazioni non risultanti possono esser effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 9, del D.L. n. 853/1984, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, è il seguente: «Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *B* e ulteriormente diminuito: *a)* dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; *b)* degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; *c)* delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro; *d)* dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento nonché se l'azienda è in affitto del relativo canone; *e)* del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa; *f)* del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; *f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge.* L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili».

— L'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 69/1989, è così formulato:

«Art. 79 (*Imprese minori*). — 1. *Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.*

2. (Abrogato).

3. *Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.*

4. (Abrogato).

5. *Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazione nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.*

6. *Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.*

7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.

8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

9. (Abrogato)».

Per consultare le disposizioni richiamate nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, soprariportato, ad esclusione degli articoli 70 e 80 qui trascritti, si veda nell'appendice alle note a corredo del D.L. n. 69/1989 (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1989, pag. 39 e seguenti).

— Il testo dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853/1984 è il seguente: «Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti».

— Il testo dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 69/1989 è il seguente: «Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-1988 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a)* ad *f)* del comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi

sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-1988. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988».

— Per il testo dell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo degli articoli 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse e all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, considera sopravvenienze attive anche i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

— L'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, così recita: «La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a 2 volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, per ammortamento anticipato, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte».

— Per il testo dell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«Art. 70 *(Accantonamenti di quiescenza e previdenza)*. — 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16».

— L'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, così recita:

«Art. 71 *(Accantonamenti per rischi su crediti)*. — 1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53 ovvero, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 5 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 verificatesi nell'esercizio sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun esercizio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al comma 1, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio».

— L'art. 72 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«Art. 72 *(Accantonamenti per rischi di cambio)*. — 1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione.

2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio.

3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66.

5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti».

— L'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, così dispone:

«Art. 73 *(Altri accantonamenti)*. — 1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.

2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili, in luogo delle quote di ammortamento di cui all'art. 67 e delle spese di cui al comma 7 dello stesso articolo, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione di beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al predetto comma 7. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 10 per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il doppio del complessivo ammontare delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio di durata della concessione

3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del quarto esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell'art. 67».

Note all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 79, 80 e 70 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 1, alle premesse e all'art. 3.

Nota all'art. 5:

Per il testo degli articoli 70, 71, 72, 73 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, si veda nelle note all'art. 3 e all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2, comma 10, del D.L. n. 853/1984 è il seguente: «Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *B* e ulteriormente diminuito: *a)* dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; *b)* dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella *B*, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata; *c)* delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, deducibili a norma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto».

— L'art. 50, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, prevede che: «Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditività dell'82 per cento. Se nel corso del periodo d'imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non può essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente può non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo d'imposta precedente e, per l'anno d'inizio dell'attività, nella dichiarazione d'inizio dell'attività relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio».

— Per il testo dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853/1984 si veda nelle note all'art. 1.

89G0421

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 1989.

Contributo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1990.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987, registrato in data 2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393, con il quale è stato ricostituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1989;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1990 ammontano, secondo le previsioni, a L. 2.250.000.000;

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 200.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle due categorie degli autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, per fasce di portata;

Sentito il comitato centrale per l'albo riunitosi il 5 ottobre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1989, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1990 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1990.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle misure seguenti:

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile non superiore a tonn 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn 3,5 . . . . L. 3.400

b) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn 3,5. . . L. 3.400

c) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn 6 L. 5.800

d) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn 6 . . . . L. 5.800

e) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose. . . . . L. 7.900

Per i veicoli indicati sotto le lettere *c*), *d*) ed *e*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di esse segnate, deve essere corrisposta altresì la somma di lire 450 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn 18 e di L. 700 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 450 e di L. 700 di cui al comma precedente è computato per ogni tonnellata o frazione di tonnellata come segue:

1) sulla portata effettiva per i veicoli classificati eccezionali;

2) sulla portata utile per gli altri veicoli. In questo ultimo caso nella portata utile deve essere inclusa quello derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriale 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Le imprese titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 700 per ogni tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: BERNINI

89A5010

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 23 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 16 dicembre 1987;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 382, relativi alla scuola di specializzazione in «nefrologia», è soppresso e sostituito dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli che seguono.

Art. 382. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 383. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 384. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 385. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 386. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 387. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 388. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica . . . . ore 25
statistica medica e metodologia epidemiologica . . . . » 25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	ore	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica	»	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione fisiopatologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idrosalino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I (nefropatie glomerulari)	»	160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali)	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 389. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento, nei seguenti:

reparto patologia medica I;
reparti clinica medica IV;
divisione emodialisi USL 10/D;
reparto medico, ospedale Basilewsky USL 10/E;
ambulatorio di nefrologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Firenze, addì 23 agosto 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A4969

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 23 maggio 1987, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1132 del 18 luglio 1989;

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Gli articoli 563, 564 e 565, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 563. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 564. — La scuola ha la durata di cinqure anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 565. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 566. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 567. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica;

b) odontoiatria;

c) chirurgia;

d) otorinolaringoiatria;

e) anestesiologia e farmacologia;

f) maxillo-facciale;

g) radiologia.

Art. 568. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologica:

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale;

embriologia;

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale;

diagnostica isto-citopatologica dei tumori.

b) Odontoiatria:

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale;

ortognatodonzia e cefalometria;

patologia speciale odontostomatologica:

chirurgia orale.

c) Chirurgia:

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale;

nozioni generali di tecnica operatoria I;

nozioni generali di tecnica operatoria II;

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;

elementi di neurochirurgia.

d) Otorinolaringoiatria:

elementi di otorinolaringoiatria.

e) Anestesiologia e farmacologia:

anestesiologia e rianimazione;

nozioni di farmacologia e farmacoterapia.

f) Maxillo-facciale:

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I;

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II;

patologia clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;

patologia orbitaria;

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M.;

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia;

chirurgia ortopedica dei mascellari;

chirurgia oncologica maxillo-facciale;

traumatologia maxillo-facciale.

g) Radiologia:

radiodiagnostica maxillo-facciale;

radioterapia.

Art. 569. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 70):

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale	ore	20
embriologia	»	50

Odontoiatria (ore 120):

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale	»	60
ortognatodonzia e cefalometria	»	60

Chirurgia (ore 160):

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale	»	80
nozioni generali di tecnica operatoria I	»	80

Otorinolaringoiatria (ore 50):

elementi di otorinolaringoiatria	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 60):

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale	ore	60

Odontoiatria (ore 60):

patologia speciale odontostomatologica	»	60

Chirurgia (ore 90):

nozioni generali di tecnica operatoria II	»	90

Anestesiologia e farmacologia (ore 110):

anestesiologia e rianimazione	»	70
nozioni di farmacologia e farmacoterapia	»	40

Maxillo-facciale (ore 80):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 80):

diagnostica isto-citopatologica dei tumori	ore	80

Maxillo-facciale (ore 260):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale	»	100
patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali	»	100
patologia orbitaria	»	60

Radiologia (ore 60):

radiodiagnostica maxillo-facciale	ore	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Odontoiatria (ore 80):

chirurgia orale	ore	80

Chirurgia (ore 100):

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia	»	100

Maxillo-facciale (ore 160):

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M.	»	80
terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale	»	80

Radiologia (ore 60):

radioterapia	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Maxillo-facciale (ore 340):

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia	ore	100
chirurgia ortopedica dei mascellari	»	70
chirurgia oncologica maxillo-facciale	»	100
traumatologia maxillo-facciale	»	70

Chirurgia (ore 60):

elementi di neurochirurgia	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 570. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

protesi oro-maxillo-facciale, odontostomatologia, ortognatodonzia, chirurgia generale, chirurgia oncologica, chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia, degenza, ambulatorio, cefalometria, fotometria, kinesiografia ed elettromiografia stomatologica, traumatologia facciale, chirurgia orale, chirurgia maxillo-facciale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e delle acquisizioni dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 22 settembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A4991

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO 28 settembre 1989.

Istituzione della facoltà di scienze politiche presso l'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la proposta di trasformazione in facoltà del corso di laurea in scienze politiche della facoltà di giurisprudenza deliberata dal consiglio di amministrazione il 14 giugno 1989 e dal senato accademico il 5 luglio 1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per gli anni 1986-1990 che, per l'Università di Macerata prevede la trasformazione in facoltà del corso di laurea in scienze politiche con annesso anche il corso di laurea in scienze economiche e bancarie;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle riunioni del 17-18 giugno 1988, del 25 novembre 1988 e del 19-20 dicembre 1988 sul piano di sviluppo delle università per gli anni 1986-90 approvato con detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla trasformazione del corso di laurea in scienze politiche in facoltà, rinviando ad un successivo provvedimento l'istituzione in detta facoltà del corso di laurea in scienze economiche e bancarie in conformità delle citate deliberazioni degli organi accademici;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Macerata è istituita la facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche.

Art. 2.

Il corso di laurea in scienze politiche attualmente funzionante presso la facoltà di giurisprudenza passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

I sei posti di professore di ruolo di prima fascia, i nove posti di professore di ruolo di seconda fascia ed i cinque posti di ricercatore, attualmente afferenti al corso di laurea in scienze politiche della facoltà di giurisprudenza, unitamente ai loro titolari, qualora vi siano, passano a far parte della nuova facoltà.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, addì 28 settembre 1989

Il rettore

89A4970

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sannio Beneventano», di delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica «Sannio Beneventano».

Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica «Sannio Beneventano», del riferimento al nome dei vitigni: Aglianico N, Coda di Volpe B, Falanghina B, Piedirosso N e Greco nonché delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4994

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Nuova Saccardo cooperativa produttori, con sede e stabilimento in Schio, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Nuova Saccardo cooperativa produttori, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988.

89A5004

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Modificazioni al regolamento sul servizio delle obbligazioni

Con deliberazione 12 ottobre 1989 il consiglio di sorveglianza del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, ha modificato gli articoli 18, 20, 21, 23, 24 e 25 del regolamento sul servizio delle obbligazioni approvato in data 7 ottobre 1981, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 20 ottobre 1981, e successive modificazioni.

89A4996

PROVINCIA DI TRENTO

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Surgiva» in contenitori di vetro della capacità di cl 25.

Si comunica che con deliberazione n. 10922 del 22 settembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha autorizzato la società «Nàmbròne Le Fonti S.p.a.», con sede in Carisolo (Trento), all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Surgiva» nel tipo «naturale» in contenitori di vetro della capacità di cl 25.

È fatto obbligo alla predetta società di contrassegnare i contenitori in argomento con etichette simili a quelle allegate alla sopracitata deliberazione.

89A4978

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il giorno 30 giugno 1989 è stato depositato lo strumento di ratifica da parte italiana della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, la cui ratifica era stata autorizzata con legge n. *565 del 27 dicembre 1988 pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 12, supplemento ordinario n. 2 del 16 gennaio 1989*»; si legga: «Il giorno 30 giugno 1989 è stato depositato lo strumento di ratifica da parte italiana della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, la cui ratifica era stata autorizzata con legge n. *334 del 25 luglio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 188 dell'11 agosto 1988*».

89A4980

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  ~~Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA~~
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  Via C. Ricci, 50
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  ~~Libreria PATRIARCA~~
  ~~Corso Garibaldi, 115~~

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  ~~Libreria FLACCOVIO S.F.~~
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria GALLI
  Via Manzoni, 30

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*